



SALUTE e SICUREZZA SUL LAVORO

Decreto Semplificazioni Dei Controlli Sulle Attività Economiche (D.Lgs. 103/2024) del 12 luglio 2024

31 luglio 2024

Il Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche”, in attuazione della legge 118 per la concorrenza del 5 agosto 2022, riporta alcune misure che riguardano la razionalizzazione dei controlli amministrativi sulle attività economiche, con lo scopo di snellire la burocrazia e migliorare l’efficienza dei controlli; e i controlli in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.



Le principali nuove misure:

•**Art. 2** – Introduzione del cosiddetto “controllo collaborativo”, che deve guidare le imprese nello svolgimento corretto delle proprie attività più che produrre sanzioni. Il Dipartimento Funzione pubblica censirà tutti i controlli previsti a legislazione vigente per eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni, così da individuare i controlli che possono essere eliminati, sospesi per un certo periodo, programmati periodicamente o rafforzati.

•**Art.3** – Introduzione di un sistema di identificazione del rischio (su base volontaria), cui consegue il rilascio di un bollino certificativo di c.d. “basso rischio”, con il diritto per l’impresa di essere sottoposta a controlli con un intervallo non inferiore a un anno. Il sistema dei controlli darà dunque particolare attenzione agli ambiti in cui il rischio è più alto.

Il livello di rischio basso per ogni ambito, compresa dunque la sicurezza sul lavoro, verrà definito dall'UNI (Ente Italiano di Normazione) che dovrà elaborare norme tecniche o linee guida approvate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Art. 5 - Un periodo di 'franchigia' (corrispettivo ai dieci mesi successivi all'ispezione) per chi ha superato positivamente un controllo, con il rafforzamento del rapporto di fiducia reciproca tra Istituzioni e attività economiche che svolgono la loro attività nel rispetto delle norme, salve ovviamente le attività conseguenti a indagini giudiziarie o a qualificate segnalazioni di terzi e per i controlli in materia di sicurezza sul lavoro e l'impossibilità di procedere in contemporanea a ispezioni diverse sullo stesso operatore.

Art. 6 - Introduzione del "diritto all'errore scusabile" per alcune fattispecie di violazione meno gravi e di carattere formale. Se un'azienda commette per la prima volta una violazione con sanzione amministrativa non superiore a cinquemila euro nell'arco di cinque anni, l'organo di controllo può emettere una diffida amministrativa, concedendo venti giorni per ottemperare alle prescrizioni violate ed estinguere il reato. L'adempimento alla diffida estingue il procedimento sanzionatorio, ma la diffida non si applica alle violazioni riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, la salute e l'incolumità pubblica.

Se l'azienda non adempie, l'organo procede con la contestazione e la violazione viene notificata secondo la legge 24 novembre 1981, n. 689. La mancata ottemperanza o le violazioni gravi comportano la revoca del Report certificativo di conformità. Le norme specifiche per le violazioni agroalimentari restano in vigore.

Art. 7 - Meccanismi di dialogo e collaborazione in caso di condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza ovvero gravi e ripetute difformità applicative nell'ambito del territorio nazionale.

Il D.Lgs. 103/2024 rappresenta, dunque, un importante tentativo di conciliare la semplificazione dei controlli aziendali con l'esigenza di mantenere elevati standard di sicurezza sul lavoro.

Coerentemente agli obiettivi del PNRR, mira a promuovere il rispetto e la responsabilità delle imprese, migliorando al contempo l'efficacia e l'efficienza delle attività ispettive, creando un ambiente di lavoro più sicuro e competitivo.